(N. 84-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica il 3 dicembre 1953

modificato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1954 (V. *Stampato N.* **491**)

d'iniziativa del Senatore ROMANO Antonio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1954

Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiale giudiziario.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati hanno esercitato continuativamente le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, dalla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1949, n. 331, a quella di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, possono essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Presidente della Corte di appello competente.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Gli uscieri di conciliazione che alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 9 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono, entro i limiti dell'organico, e nel termine di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Presidente della Corte d'appello competente.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)